



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Nr. 329 del 17 marzo 2014

*AA.LL. n. 28*

**OGGETTO: G.d.L. (Tribunale di Trani). Ricorso dell'Ing. Vincenzo Balducci per ottenere le retribuzioni da Dirigente e risarcimento danni. Costituzione in giudizio.**

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;

**VISTA** la retro riportata proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

**RITENUTO** che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

**DETERMINA**

**DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo:

- dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;

**ATTESTA**

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013;



**IL DIRIGENTE**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)*

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

**SOTTOPONE**

la presente proposta di determinazione al Dirigente del Settore AA.GG.

**ATTESTA**

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta nonché dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013.



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Pasquale la Forgia

*[Handwritten signature of Dott. Pasquale la Forgia]*

**IL DIRIGENTE INCARICATO  
DEL SETTORE AFFARI GENERALI**

Premesso che:

- in data 12/02/2014 è stato notificato all'Ente ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Trani quale Giudice del Lavoro attivato dall'ex dirigente comunale Ing. Vincenzo Balducci contro il Comune di Molfetta per ottenere:
  - a) il diritto a percepire la retribuzione spettante in relazione al contratto di diritto pubblico a tempo determinato quantificato:
    - in €. 356.961, 78 quale compenso;
    - in €. 450.000,00 quale risarcimento danni;
- il presupposto che il ricorrente intende far valere è l'illegittimità della non conferma da parte dell'attuale Sindaco della qualifica dirigenziale, da lui ottenuta, in virtù di contratto individuale di lavoro stipulato per un quinquennio nel 2012 e quindi con scadenza 2017.

Ritenuto di costituirsi in giudizio per controbattere a tali argomentazioni e veder riconosciuta la legittimità dell'operato dell'Organo Politico.

Ritenuto, a tal fine, di nominare difensore dell'Ente l'avv. Enzo Augusto mediante incarico ex art. 2229 e seguenti del Codice Civile indicato dall'Organo Politico e sulla base di un rapporto fiduciario che deve necessariamente intercorrere fra il cliente e il suo avvocato.

Visto il D.L.24/01/2012 n.1 come convertito con modificazioni con la Legge 24/03/2012 n. 27 che all'art. 9, comma 4, ha statuito che il compenso del professionista va pattuito.

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4, della legge 11.02.2005 n. 15;



## DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

1. di costituirsi nel giudizio dinanzi al Tribunale di Trani quale Giudice del Lavoro attivato dall'ex dirigente Ing. Vincenzo Balducci, come meglio specificato nelle premesse.
2. Di conferire l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente all'avv. Enzo Augusto, con studio in Bari, via Abate Gimma n. 147.
3. Di prendere atto del preventivo e pattuire il compenso in €. 7.000,00 più oneri fiscali e costi per €.8.881,60, dando atto che al relativo impegno di spesa si procederà con successiva determinazione dirigenziale.
4. Di dare atto che col presente provvedimento non si adotta impegno di spesa come precisato nel precedente punto 3.
5. Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Sindaco.



**il presente provvedimento  
non ha rilevanza contabile**



**Il Dirigente incaricato  
del Settore AA.GG.  
(arch. Lazzaro Pappagallo)**



*U.O. Affari Istituzionali*

### Ufficio Albo Pretorio On line

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio On line del sito web istituzionale del Comune [www.comune.molfetta.ba.it](http://www.comune.molfetta.ba.it) per 15 giorni consecutivi a decorrere da oggi

1 APR. 2014



Il Responsabile dell'Ufficio

Corrado La Forgia